

Imposta di bollo assolta in modo virtuale da
Università Carlo Cattaneo – LIUC autorizzazione
protocollo n. 2006/24677 del 26/06/2006 Agenzia
delle Entrate ufficio di Busto Arsizio

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO

(AI SENSI DELLA DGR 17.01.2018, N.7763 E DEL DECRETO 07.05.2018 N.6286)

TRA

Università Carlo Cattaneo - LIUC di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede legale in Corso Matteotti, 22 – 21053 Castellanza (VA), Codice Fiscale/P.Iva 02015300128, rappresentata dal Direttore Divisione Didattica Dott.ssa Raffaella Maria Angelucci, nata il 30/07/1967 a 84100 Salerno, in qualità di autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276

E

L’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (“ASP IMMeS e PAT”), di seguito denominato “soggetto ospitante”, con sede legale in Via Marostica, 8, 20146, Milano (C.F e P.IVA 04137830966), rappresentata da Francesco Paolo Tronca, nato il 31.08.1952 a Palermo

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell’art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 N. 7763 le Istituzioni Universitarie sono soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia e in mobilità interregionale;
- Ai sensi dell’art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 N. 7763 l’attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l’attivazione dei tirocini;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente “tirocinante” per lo svolgimento di tirocini curriculari.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.
3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero come disposto dall’art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.

ARTICOLO 3 - PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante dell'accordo insieme alla presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4 - LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, delle attestazioni finali e, per i tirocini extracurricolari, della redazione del Dossier Individuale.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5 - INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

Nel rispetto di quanto disciplinato agli articoli 3.8 e 4.2 degli Indirizzi regionali, essendo oggetto della presente convenzione i soli tirocini curriculari, non è prevista alcuna indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6 - GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Il soggetto promotore assicura ogni tirocinante:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, *copertura INAIL posizione n° 6597431/71*;
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi *polizza RCT n. 402346953 Axa Assicurazioni*;
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.
3. Per i tirocini extracurricolari l'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati).

ARTICOLO 7 - MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico

sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”, il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

1. "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica.
2. "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
3. "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione del presente atto, fatta salva la necessità di garantire la conclusione del tirocinio in corso, ed eventualmente rinnovabile, previa espressa volontà delle parti, da formalizzarsi entro 30 giorni dalla data di scadenza.

ARTICOLO 9 - PROROGA SOSPENSIONE E RECESSO ANTICIPATO DEL TIROCINIO

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Eventuali periodi di sospensione e di proroga verranno formalizzati all'interno della piattaforma “career service LIUC” senza che questo comporti l'emissione di ulteriori documenti cartacei.

La sospensione e la proroga saranno regolamentate dai medesimi termini di cui alla Presente Convenzione.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ASP IMMES e PAT all'indirizzo: <https://iltrivulzio.it/>.

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali in conformità a quanto disposto all'art. 26 del Regolamento UE 679/2016. L'Accordo di Contitolarità, costituente parte integrante della Convenzione, è allegato alla presente (Allegato A).

Gli studenti che svolgono le attività di tirocinio sono da equipararsi alle "Persone autorizzate al trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento 679/2016/UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli studenti potranno accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività di tirocinio, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività svolta.

Qualora nel Progetto Formativo Individuale sia prevista la redazione di un elaborato finale, lo stesso non dovrà avere ad oggetto alcun dato personale e particolare dei pazienti/ospiti/utenti in generale e degli operatori (es. dipendenti/collaboratori) e le informazioni in esso contenute non dovranno permettere di risalire all'identità dei soggetti sopraddetti.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n.7763 del 17 gennaio 2018.

ALLEGATO A: Accordo di contitolarità

Castellanza, li 13/10/2023

(firma per Università Carlo Cattaneo – LIUC)

Direttore Divisione Didattica

Dott.ssa Raffaella Maria Angelucci

(firma per ASP IMMeS e PAT)

Legale Rappresentante

Dott. Francesco Paolo Tronca
